

Associazione Commercianti di Condove

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE E SCOPI

Art 1) E' costituita l'Associazione Commercianti di Condove. Essa avrà la durata di anni 10, rinnovabile di 10 in 10.

a) L'Associazione Commercianti è domiciliata presso l'attività del Presidente in carica.

Art2) L'Associazione Commercianti di Condove non ha fini di lucro e non può avere vincoli di sorta con partiti politici.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

a) favorire le iniziative tendenti a promuovere ed incrementare il commercio locale e quello con altri comuni;

b) rappresentare e tutelare i legittimi interessi dei Soci, mediante la comune azione degli associati;

e) favorire iniziative mutualistiche, assicurative ed assistenziali a vantaggio dei commercianti;

d) dirimere eventuali controversie fra Categorie e Categorie e fra Soci e Soci;

e) rappresentare i Soci nei confronti dei prestatori d'opera;

f) collaborare con le autorità, con Enti ed Associazioni al fine di tutelare gli interessi di categoria degli associati e quelli generali del pubblico;

g) segnalare e proporre alle Autorità quei provvedimenti atti ad incrementare il commercio locale;

h) coadiuvare le Autorità competenti nella disciplina e nell'inquadramento commerciale;

i) intervenire, promuovere e partecipare, a mezzo di propri delegati, a riunioni, manifestazioni, congressi di carattere commerciale ed economico.

SOCI

Art 3) Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, coloro i quali siano abilitati dalle vigenti leggi all'esercizio dell'attività commerciale, i legali rappresentanti

di Società Commerciali, nonché gli agenti e rappresentanti di commercio purché iscritti nell'albo istituito ai sensi della Legge 12/03/68 n. 316, e gli agenti d'affari in mediazione iscritti nel ruolo della Camera di Commercio.

a) Possono far parte dell'Associazione Commercianti gli artigiani regolarmente iscritti.

Art.4) Ogni Socio pagherà una quota annuale stabilita dall'Assemblea e riceverà una tessera dell'Associazione Commercianti di Condove.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.5) Sono organi dell'Associazione:

a) Assemblea generale dei soci

b) Consiglio direttivo

e) Presidenza

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art.6) L'Assemblea generale ordinaria è convocata ogni anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione della relazione del bilancio, per determinare le quote sociali e, all'occorrenza, per eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Consiglio Direttivo.

a) L'Assemblea generale straordinaria è convocata dal Presidente, ogni volta che sia necessario, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei Soci.

Art.7) Le assemblee sono sempre aperte a tutti gli operatori del paese purché con le caratteristiche come da articoli 3 e 4 (per una eventuale votazione si deve essere regolarmente iscritti); l'intendimento è di portare all'Associazione Commercianti di Condove il maggior numero di iscritti possibile.

Art.8) Le assemblee sono validamente convocate mediante comunicazione inviata a tutti i Soci almeno tre giorni prima della data fissata. La comunicazione deve indicare i punti inseriti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

a) L'Assemblea generale dei Soci è la sola ed unica sede in cui sia possibile autorizzare eventuali modifiche al presente statuto. (Dette modifiche verranno prima vagliate da Consiglio Direttivo, sottoposte a verifica dell'Assemblea e quindi votate a maggioranza).

Art.9) Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente; in sua assenza dal Segretario.

a) Il presidente, o chi ne fa le veci, affida al Segretario in carica, o in sua assenza ad un Consigliere, l'onere della stesura del verbale delle assemblee.

Art.10) Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali sono effettuate per mezzo di schede a scrutinio segreto. Le deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, non tenendosi conto degli astenuti nei calcoli di tale maggioranza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.11) Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberativo dell'Associazione. Le sue principali funzioni sono:

- a) fissare il mandato del Presidente per la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) decidere circa tutte le iniziative e deliberare su tutti gli argomenti interessanti la vita ed il funzionamento dell' Associazione per il proseguimento degli scopi sociali;
- c) designare i rappresentanti dei commercianti per le Commissioni comunali;
- d) convocare le assemblee dei Soci, redigendo i relativi ordini del giorno;
- e) proporre all'Assemblea dei Soci l'approvazione della relazione della Presidenza sull'attività svolta e del bilancio annuale, nonché l'ammontare delle quote sociali e le modalità di pagamento;
- f) proporre all'Assemblea dei Soci eventuali mozioni di sfiducia nei confronti dei membri rappresentanti l'Associazione che abbiano dato luogo a mancanze od inadempienze palesi:

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri;

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei componenti;

Art.12) Il Consiglio Direttivo è composto da membri, eletti dall' Assemblea, possibilmente in modo da tener conto della rappresentatività delle categorie.

Art.13) La mancata partecipazione a tre consigli direttivi consecutivi comporta l'automatica sostituzione di tale Consigliere mediante mozione di sfiducia alla seguente assemblea dei Soci.

PRESIDENZA

Art 14) Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti utili necessari al fine del raggiungimento degli scopi sociali, secondo il mandato ricevuto.

Art.15) Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario possono convocare, ogni qualvolta

se ne presenti l'opportunità e con accordo dei sopraccitati membri, il Consiglio di Presidenza senza obblighi di vincoli temporali o di scadenze obbligatorie

a) Ai Consigli di Presidenza possono partecipare, a discrezione del Presidente, Vicepresidente e Segretario, consulenti o Consiglieri ritenuti utili all'espletamento delle questioni in corso.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.16) Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, i Consiglieri durano in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art.17) Le cariche sono incompatibili con responsabilità politico-amministrative.

Art.18) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle Leggi Speciali in tema di Associazione.

Associazione Commercianti Condove

Il Presidente:..Bernardino Ianiello

Il Vicepresidente: Gianluigi Gerli.

Il Segretario: Piero Senior